



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 18/GST dell'8 febbraio 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 febbraio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 29/ 1/2022 ATLETIK – ATLETICO PAESTUM

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società ASD Atletik avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata, con richiesta di ripetizione della stessa, per errore tecnico; precisamente, quest'ultimo sarebbe dovuto alla circostanza, che testualmente dall'atto di impugnativa si riporta, secondo cui "i due assistenti hanno sostato per l'intero svolgimento della sfida sullo stesso lato e per la precisione sullo stesso lato dove sorgono le panchine"; esperiti gli opportuni accertamenti, richiesti chiarimenti al Direttore di Gara è emersa l'infondatezza dell'avverso assunto P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 101 del 3 febbraio 2022 pagina 861; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ex art. 67 CGS, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e, per l'effetto, di omologare il risultato conseguito sul terreno di gioco con il punteggio di 1/1; ordina incamerare il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL 30/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/ 1/2022 SAN GIOVANNESE CALCIO – MATTEO FOOTBALL KING

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio della ASD Sangiovese Calcio; rilevato che, ai sensi dell'art. 67 CGS, non è stato presentato il reclamo; rilevato, inoltre, che nel preannuncio risulta mancante la dichiarazione relativa al contributo d'accesso alla giustizia sportiva, come parimenti previsto dall'art. 67 CGS; P.Q.M. DELIBERA l'improcedibilità del reclamo proposto e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul terreno di gioco con il punteggio di 3/1, in favore della reclamante Sangiovese Calcio; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva; nondimeno, ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI l'8 febbraio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**